



Dati pubblici a carattere personale: apertura incondizionata o esposizione controllata?

**Travagli interpretativi ed applicativi intorno al d.lgs. 33/13,
in attesa della sua imminente revisione**

E-privacy XVII (2015)

Roma, Camera dei Deputati

2,3 luglio 2015



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Giorgio Mancosu



Sommario

- 1 Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?
- 2 Dati...pubblici...a carattere personale
- 3 Profili controversi
- 4 Novità: modifiche al d.lgs. 36/06 e al CAD

Conclusioni

Per approfondimenti



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

«L'amministrazione deve essere una casa di vetro: ma – voglio sottolineare – i suoi abitanti devono comunque rimanere vestiti!»
(L. Califano – componente del Garante privacy)

protezione dei dati personali

(dimensione individuale della persona)

protezione di qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1, lett. b, cod. privacy)

+

trasparenza amministrativa

(dimensione civica della persona)

accessibilità **totale** delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, comma 1, d.lgs. 33/13)



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

TRASPARENZA

- ❖ Finalità : supportare la «dimensione civica» degli individui: **controllo sociale «diffuso» sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**, integrità dei pubblici funzionari, incremento di efficienza ed efficacia (→ buon andamento), miglioramento dell'accesso ai servizi pubblici, partecipazione, sussidiarietà orizzontale...
- ❖ Strumenti: modelli organizzativi ed operativi, tecnologie e regimi giuridici *open* che favoriscano l'accesso, la diffusione, la consultazione ed il riutilizzo dei contenuti informativi di fonte pubblica

PROTEZIONE DATI PERSONALI

- ❖ Finalità: tutelare il «corpo elettronico» degli individui (Rodotà, 2005) – consentire al singolo individuo di mantenere il controllo sui propri dati : diritto alla autodeterminazione informativa (Corte costituzionale tedesca, 1983) – assicurare i «limiti necessari per difendere il diritto di ciascuno a non essere semplificato, oggettivato, o valutato fuori contesto» (Rosen, 2001)
- ❖ Strumenti: modelli organizzativi ed operativi, tecnologie e regimi giuridici che garantiscano che il trattamento si svolga nel rispetto dei principi di: finalità, proporzionalità (adeguatezza, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo necessario), liceità (consenso dell'interessato, salvo eccezioni tassative), trasparenza (informativa).

Persona umana, sia individuo (protezione dei dati personali) che consociato (trasparenza)
(art. 2, Cost. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...»)



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

L'imparzialità dell'azione amministrativa (ragionevolezza, proporzionalità, divieto di discriminazioni) ...

- ▶ Art. 97, comma 1, Cost.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'**imparzialità** dell'amministrazione.

Richiede l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa (posta al riparo da indebite interferenze)

- ▶ Art. 54, comma 2, Cost.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con **disciplina ed onore**, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

- ▶ Art. 98, comma 1, Cost.

I pubblici impiegati sono al **servizio esclusivo** della Nazione

- ▶ Art. 6-bis, L. 241/90 (aggiunto dalla L. 190/2012)

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono **astenersi in caso di conflitto di interessi**, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

- ▶ Art. 13, comma 2, D.P.R. 3/1957

L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di **servire esclusivamente la Nazione**, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e **non deve svolgere attività incompatibili** con l'anzidetto dovere.



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

L. 190/2012

Il contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione diventano prioritari (dopo l'accento sulle performance delle PP.AA., posto dal d.lgs. 150/09). La trasparenza diventa la principale misura di prevenzione.

Strategia di **prevenzione** della corruzione su due livelli coordinati:



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

Concetto ampio di corruzione, a scopo di prevenzione (P.N.A.):

- ▶ l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere **vantaggi privati**;
- ▶ le situazioni in cui - **a prescindere dalla rilevanza penale** - venga in evidenza un **malfunzionamento dell'amministrazione** a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per il legislatore della L. 190/12 e del d.lgs. 33/13 la trasparenza costituisce il principale strumento per prevenire e contrastare sul terreno amministrativo tali devianze e ridurre il rischio di degenerazioni di rilevanza penale.



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

Imparzialità di
azione (procedure/atti)
organizzazione



Trasparenza su
azione (procedure/atti)
organizzazione

(art. 2, c. 2, d.lgs. 33/13: pubblicazione= pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni)

La riforma della Costituzione, attualmente in discussione al Senato, prevede l'**inserimento del principio di trasparenza nell'art. 97** e del seguente comma nell'art. 118: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la **trasparenza dell'azione amministrativa**, secondo criteri di efficienza e di **responsabilità degli amministratori**»

comprende

BENEFICIARI DELL'AZIONE

COMPONENTI
DELL'ORGANIZZAZIONE



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

Polifunzionalità e rilevanza costituzionale del principio di trasparenza
art. 1, d.lgs. 33/13

Comma 2

« ... concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino»

Comma 3

«(Le disposizioni del d.lgs. 33/13) integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

azione amministrativa : catena di provvedimenti
=
organizzazione amministrativa : catena di attori





Sobre OjoPúblico [Suscríbete](#)

HALLAZGOS OPINIÓN REACCIONES ¿QUÉ ES CUENTAS JURADAS?

Cuentas juradas de:



Cuentas Juradas: un escáner al patrimonio de los alcaldes

O lo que las autoridades municipales han querido contar sobre sus

49 mil soles declaró como ingresos mensuales privados alcalde Allison, de Magdalena

700 soles declaró el alcalde de Chosica Luis Bueno como valor de un estacionamiento

27 de 43 alcaldes cumplieron con enviar declaraciones juradas a Contraloría el 2014

13 de 38 alcaldes que buscan reelección en Lima Metropolitana van por Solidaridad Nacional



Oscar Castilla C. en Hallazgos

El desbalance de Barthelmess

<http://cuentasjuradas.ojo-publico.com>




Barcellona, 17-19 giugno 2015



1. Trasparenza (dei governi) vs Privacy (dei cittadini)?

Flussi informativi con finalità di trasparenza




Casi di accesso generalizzato: informazioni ambientali, enti locali (comuni e provincie, consiglieri e cittadini), alcune leggi regionali (es. L.R. Sardegna n. 47/1986). Giornalisti (?), si veda Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 1996, n. 570)


2. Dati...pubblici...a carattere personale



2. Dati...pubblici...a carattere personale



DATI



pubblici

(esigenza di conoscibilità -
ampliamento delle occasioni di
uso/riuso)

a carattere personale

(esigenza di protezione -
limitazione e controllo di
uso/riuso)

2. Dati...pubblici...a carattere personale

Alcune definizioni normative

d.lgs. 196/03 – Codice privacy

- ▶ **Dato personale:**
 - qualunque informazione relativa a persona fisica **[NO PERSONE GIURIDICHE]**, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
- ▶ **Dato sensibile:**
 - i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- ▶ **Dato identificativo:**
 - i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato
- ▶ **Dato anonimo:**
 - il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
- ▶ **Diffusione:**
 - il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

d.lgs. 33/13 – Codice trasparenza

- ▶ **Pubblicazione**
 - Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
 - ▶ **Publicità**
 - Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7
- d.lgs. 82/05 – Codice amministraz. Digitale
d.lgs. 36/06 – riutilizzo PSI
- ▶ **Dato pubblico**
 - Il dato conoscibile da chiunque



2. Dati...pubblici...a carattere personale

DATI PERSONALI	Pubblicazione obbligatoria, finalità pubblicità legale	Pubblicazione obbligatoria, finalità trasparenza, fonti ≠ 33/13	Pubblicazione obbligatoria 33/13	Pubblicazione «quasi» facoltativa, finalità trasparenza	Pubblicazione facoltativa, finalità valorizzazione PSI
COMUNI	inclusi	inclusi, regime controverso	inclusi, regime controverso	esclusi	esclusi
SENSIBILI E GIUDIZIARI	inclusi	inclusi, regime controverso	inclusi, regime controverso	esclusi	esclusi
VITA SESSUALE	inclusi	esclusi	esclusi	esclusi	esclusi
SALUTE	esclusi	esclusi	esclusi	esclusi	esclusi



inclusi



inclusi, regime
controverso




esclusi



2. Dati...pubblici...a carattere personale

REGIMI DATI PUBBLICI A CARATTERE PERSONALE	TIPOL. DATI	INDICIZZ..	FORMATI E REGIME RIUTILIZZO	DURATA PUBBL.	LUOGO PUBBL	VALUTAZ PRIVACY	ACCESSO CIVICO
OBBLIGATORI EX 33/13	DATI : -COMUNI -SENSIBILI (NO SALUTE/VITA SESSUALE) -GIUDIZIARI -ANONIMI	SI TRANNE DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI(?)	- Formati di tipo aperto (art. 68, comma 3, CAD) - Solo obbligo citazione fonte e rispetto Integrità (restrizioni finalità riutilizzo?) - Gratuità (Artt. 3, 7, d.lgs. 33/13) Tranne dati sensibili/giudiziari (?)	ART. 8, 33/13	SEZ. AMM. TRASP. → ARCHIVI O	33/13	SI
OBBLIGATORI ALTRE FONTI, FINALITA' TRASPARENZA	DATI : -COMUNI -SENSIBILI (NO SALUTE/VITA SESSUALE) -GIUDIZIARI -ANONIMI	SI TRANNE DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	- Formati di tipo aperto (art. 68, comma 3, CAD) - Solo obbligo citazione fonte e rispetto Integrità (restrizioni finalità riutilizzo?) - Gratuità (Artt. 3, 7, d.lgs. 33/13) Tranne dati sensibili/giudiziari (?)	ART. 8, 33/13	SEZ. AMM. TRASP. → ARCHIVI O	ENTE	SI
OBBLIGATORI ALTRE FONTI, FINALITA' ≠ TRASPARENZA (pubblicità legale)	DATI : -COMUNI -SENSIBILI (NO SALUTE) -GIUDIZIARI -ANONIMI	NO	No riutilizzo di default	AD HOC (ex lege o da commisurare alla finalità della pubbl.)	ALBO ONLINE	LEGISLAT. /ENTE	NO
«QUASI» FACOLTATIVI TRASPARENZA (facoltativi nel quid, ma obbligatori nell'an. (art. 1, comma 9, lett. f, L. 190/2012 – del. ANAC 50/13)	DATI ANONIMI e ANONIMIZZATI	SI	- Formati di tipo aperto (art. 68, comma 3, CAD) - Solo obbligo citazione fonte e rispetto Integrità, riutil. qualsiasi finalità - Gratuità (Artt. 3, 7, d.lgs. 33/13)	FACOLTAT.	SEZ. AMM. TRASP (sotto-sez dati ulteriori)	ENTE ANONIMIZZ.	NO
FACOLTATIVI, VALORIZZAZ. PSI	DATI ANONIMI e ANONIMIZZATI	SI	Dati e formati di tipo aperto (artt. 52, comma 2 e 68, comma 3, CAD): riutilizzo qualsiasi finalità, gratuità o costi marginali o licenza <i>ad hoc</i> (LINEE GUIDA AGID).	FACOLTAT.	AD HOC (ES. SITO OPEN DATA)	ENTE ANONIMIZZ.	NO

 profili controversi



3. Profili controversi



3. Profili controversi

- A. Selezione dei dati personali (pertinenza, non eccedenza, rispetto alla finalità del trattamento) in caso di diffusione obbligatoria ex d.lgs. 33/13
- B. Durata della pubblicazione
- C. Indicizzabilità dei contenuti
- D. Regime del riutilizzo



3. Profili controversi. A) Chi seleziona i dati da pubblicare?

	Codice trasparenza	Codice privacy	Linee guida Garante
Dati personali «comuni»	<p>Art. 3 Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7</p> <p>Art. 4, c.4 Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.</p>	<p>Art. 19, c.3 la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.</p>	<p>pag. 7 Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo [compresi quelli ex d.lgs. 33/13] che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni</p>
Dati sensibili (tranne stato di salute e vita sessuale) e dati giudiziari	<p>Art. 14, c. 2 La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>Art. 4, c. 6 Restano fermi i limiti alla diffusione ...relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.</p>	<p>Art. 20, c. 1 Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite</p> <p>Art. 21, c.1 Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.</p>	<p>pag. 9 gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili</p>



3. Profili controversi. A) Chi seleziona i dati da pubblicare?

D.LGS. 33/13 – DATI PERSONALI	Rif.	DOCUMENTI E INFORMAZIONI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
<p>ORGANI INDIRIZZO POLITICO (DEL. ANAC 144/14)</p> <p>(redditi e patrimonio anche del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono – dell'eventuale mancato consenso è data evidenza. Tali dati sono sottratti al riutilizzo)</p>	art. 14	atto di nomina o di proclamazione; curricula ; compensi; missioni; altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi; dichiarazione (da aggiornare annualmente) concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
DIRIGENTI	artt. 10 c.8, 15, 41 c.2.	estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curricula ; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi
CONSULENTI	artt. 10, c.8 e 15	estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curricula ; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi
TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	art. 10, c.8	curricula
OIV	art. 10, c.8	curricula
DIPENDENTI	art. 18	incarichi conferiti o autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso
VANTAGGI ECONOMICI > 1000 euro annui	artt. 26, 27	[il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o] il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum



3. Profili controversi. A) Chi seleziona i dati da pubblicare?

Il d.lgs. 33/13 riferisce gli obblighi di pubblicazione a:

- A. **informazioni personali determinate** (es. compensi) **o documenti determinati** (es. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi)
 - B. **categorie di documenti determinate, ma informazioni personali determinabili** (es. curricula) **o potenzialmente presenti** (es. provvedimenti di organi indirizzo politico e dirigenti)
-
- A. l'amministrazione è tenuta ad eseguire il puntuale dettato normativo (nel caso di documenti determinati, come la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, è legittimo l'oscuramento solo dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – ex art. 4, c. 6, d.lgs 33/13);
 - B. l'amministrazione (in qualità di responsabile del trattamento) deve selezionare le informazioni da pubblicare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal legislatore ed in funzione delle esigenze di trasparenza/protezione dei dati.



3. Profili controversi. A) Chi seleziona i dati da pubblicare?

ESEMPIO

Il curriculum cos'è e a cosa serve?

DA «oggetto statico» (pdf, dal formato e contenuto eterogenei) destinato alla consultazione

A «oggetto dinamico» che agevoli il riutilizzo?

«flussi informativi curriculum»:

- **pertinenti** (= no «opacità per confusione»)
- **standardizzati** (a livello di singolo ente o nazionale) → **confrontabili**
- **integrati** (a livello di singolo ente o nazionale)
- **tempestivamente aggiornabili** (es. mediante formulario web)
- **di qualità** (in particolare, completezza e «**conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione**»)
- **utilizzabili e riutilizzabili ad altri fini** (gestione risorse umane, statistiche, costruzione di modelli di visualizzazione e comparazione dei dati a fini di trasparenza...)



Convergenza delle esigenze di protezione, diffusione e riutilizzabilità a fini di trasparenza



3. Profili controversi. A) Chi seleziona i dati da pubblicare?

non solo
Soldipubblici.it

anche
Organidindirizzopolitico.it
Dirigentipubblici.it
Incarichipubblici.it
Consulentipubblici.it
Sussidipubblici.it
etc.
?



3. Profili controversi. A) Chi seleziona i dati da pubblicare?

Linee guida 2014 Garante privacy, a proposito dei curricula (pagg. 23, 24)

«Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum **non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo** (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), **ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.**

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, **il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti**, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad es., gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità. Deve inoltre essere **garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum** ai sensi dell'art. 7 del Codice, evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento».



3. Profili controversi. A) Chi seleziona i dati da pubblicare?

Linee guida 2014 Garante privacy, a proposito della
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (pagg. 24, 25)

- ▶ «[oscuramento] delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, *etc.*), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:
 - familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
 - spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
 - erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
 - contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
 - spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
 - erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
 - scelta per la destinazione dell'otto per mille;
 - scelta per la destinazione del cinque per mille...»



3. Profili controversi. B) Durata della pubblicazione

	Codice trasparenza	Codice privacy	Linee guida Garante
<p>Dati personali «comuni» + Dati sensibili (tranne stato di salute e vita sessuale) + Dati giudiziari</p>	<p>Art. 8, c.3 I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.</p> <p>Art. 9, c. 2 Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6 [qualità, compresa riutilizzabilità], all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. e I dati personali oggetto di trattamento sono...conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.</p>	<p>pag. 20 il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti</p>



3. Profili controversi. B) Durata della pubblicazione

Problema

- ▶ Quali sono i criteri per disporre il trasferimento anticipato nella sezione di archivio?
(in assenza dei quali l'ente potrebbe arbitrariamente violare il termine legale di durata della pubblicazione nella sez. «Amministrazione trasparente»)



3. Profili controversi. C) Indicizzabilità dei contenuti

	Codice trasparenza	Codice privacy	Linee guida Garante
Dati personali «comuni»	<p>Art. 4, c.1 Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web</p> <p>Art. 9, c.1 ...Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»</p>		
Dati sensibili (tranne stato di salute e vita sessuale) e dati giudiziari	<p>indicizzazione esclusa...MA dati da pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente», espressamente indicizzabile</p>		<p>Pag. 22 ...i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 devono provvedere alla relativa deindicizzazione tramite –ad esempio– l’inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all’interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol...</p>



3. Profili controversi. C) Indicizzabilità dei contenuti

«... Peraltro, una previsione del genere [quella concernente l'obbligo di indicizzabilità contenuto nel d.lgs. 33/13] potrebbe risultare altresì superata dalla recente sentenza del Corte di giustizia europea nei confronti di Google, con la quale è stato ampliato il potere dei cittadini di chiedere la deindicizzazione delle informazioni che li riguardano».

(L. Califano, componente Garante privacy, 15/10/14)



3. Profili controversi. C) Indicizzabilità dei contenuti

Sentenza «Google Spain», 13 maggio 2014

(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza nella causa C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González)

concl. 3) «al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni (12, lett. b) e 14, c.1, lett. a), dir. 95/46/CE), e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, **il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita**».

par. 81 «Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli (7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) prevalgono, **di norma**, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'**interesse del pubblico a disporre di tale informazione [diritto all'informazione??]**, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

par. 97 «... i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, **in linea di principio**, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, **così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari [è sufficiente una previsione normativa espressa del diritto nazionale??]**, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

Linee guida WP art. 29 per l'implementazione della sentenza «Google Spain», 26 novembre 2014

“What constitutes “a role in public life”? It is not possible to establish with certainty the type of role in public life an individual must have to justify public access to information about them via a search result. However, by way of illustration, politicians, senior public officials, business-people and members of the (regulated) professions can usually be considered to fulfil a role in public life. **There is an argument in favour of the public being able to search for information relevant to their public roles and activities**”.

A good rule of thumb is to try to decide where the public having access to the particular information – made available through a search on the data subject's name – **would protect them against improper public or professional conduct.**



3. Profili controversi. C) Indicizzabilità dei contenuti

Come dimostrato anche dal parere reso dal WP art. 29 e dai primi ricorsi esaminati dal Garante privacy (da ultimo, doc. web n. 3736353 del 18.12.14), la sentenza «Google Spain» è destinata a non produrre un effetto diretto sull'obbligo di indicizzabilità della sezione «Amministrazione trasparente». Infatti:

1. Il legislatore ha esplicitato nell'art. 8 del d.lgs. 33/13 la durata della pubblicazione dei contenuti obbligatori nella sezione «Amministrazione trasparente», con ciò valutando necessaria, in relazione alla finalità di trasparenza, l'indicizzabilità di tali contenuti per non meno di cinque anni (salvo termini diversi indicati). Logicamente e, vista l'assenza di un'indicazione normativa contraria, la sezione di archivio non dovrà essere indicizzabile, ma solo consultabile a partire da un link presente nella sezione «Amministrazione trasparente»;
2. la stessa sentenza considera come «il ruolo ricoperto [dall'interessato] nella vita pubblica», possa giustificare l'interesse del pubblico ad avere accesso all'informazione;
3. il d.lgs. 33/13 investe solo dati personali comuni (con l'eccezione «teorica» dell'art. 14) e non i dati sensibili e giudiziari coinvolti prevalentemente dalla sentenza. Ciò è dimostrato anche dai casi esaminati di recente dal Garante privacy.



3. Profili controversi. D) Riutilizzo

**Linee guida
Garante**
(da pag. 14)

Pubblicazione online dei dati personali previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Valutazione impatto privacy

1. verifica sussistenza presupposto normativo riutilizzabilità per scopi ulteriori
2. verifica delle condizioni tecniche e giuridiche di riutilizzabilità (dati sensibili e giudiziari sempre esclusi dal riutilizzo)

negativa

positiva

Scelta se rendere necessaria **previa istanza** riutilizzo

Predisposizione e messa a disposizione di **licenze standard** che stabiliscano le modalità di carattere giuridico e tecnico che presidono al corretto riutilizzo di tali dati (inserimento di una clausola di protezione dei dati sia quando il riuso riguarda dati personali, sia quando riguarda dati anonimi derivati da dati personali)

introduzione modalità tecniche per **controllo degli accessi ai dati** da parte degli utilizzatori, che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l'indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici

Predisposizione **alert sito web** «I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



3. Profili controversi. D) Riutilizzo

d.lgs. 33/13

(artt. 3, 4 c.1, 7)

Pubblicazione online dei dati personali previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Riutilizzabilità gratuita
e senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità
(esclusi dati sensibili e giudiziari)



3. Profili controversi. D) Riutilizzo

	DEFINIZIONI
d.lgs. 33/13	<p>Art. 7</p> <p>I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.</p>
L. 190/2012 (vedi del. ANAC num. 50/13, all. 2, pag. 5)	<p>Art. 1, c. 35, lett. f</p> <p>obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità»</p>
CAD (d.lgs. 82/05)	<p>art. 68, c. 3</p> <p>a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;</p> <p>b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione....



3. Profili controversi. D) Riutilizzo

A quali condizioni il terzo (titolare del trattamento) può riutilizzare i dati personali presenti nella sezione «Amministrazione trasparente»?

1) **Qualsiasi finalità?**

I dati personali oggetti di trattamento sono ... raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in **altre operazioni** del trattamento in **termini compatibili** con tali scopi (art. 11, c. 1, lett. b, codice privacy)

Diffusione con finalità di trasparenza → Riutilizzo con finalità di trasparenza
(a prescindere dallo scopo commerciale o non commerciale)

2) **Necessario il consenso dell'interessato?**

NO (art. 24, c. 1, lett. c, codice privacy)

3) **Informativa privacy?**

SI, ma nei casi in cui i dati non sono raccolti presso l'interessato, bisogna valutare se «l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile (13, c. 5, lett. c, codice privacy) [si veda il caso Vogliollruolo, parere del Garante doc. web n. 1721169]



3. Profili controversi. D) Riutilizzo

Casi esaminati dal Garante privacy in materia di riutilizzo commerciale di dati personali pubblicati in siti web istituzionali

Edison s.p.a. – Parere Garante privacy doc. web n. 1810147 del 31.3.11.

Soggetti a cui si riferiscono i dati:

Politici, o meno, che ricoprono cariche pubbliche nel settore dell'energia elettrica, del gas e dell'ambiente

Tipologia di dati:

nome e cognome; foto; ente e struttura di appartenenza; ruolo istituzionale; indirizzo, cap e città resi pubblici per il ruolo ricoperto (esclusi i recapiti privati); telefono e fax; e-mail; curriculum vitae che contiene le principali esperienze professionali; articoli di rassegna stampa che citano l'attore e che concernono la materia dell'energia; atti normativi firmati dall'attore

Finalità:

costituzione di una banca dati che consenta al *top management* un costante aggiornamento sul novero degli attori istituzionali impegnati nel settore dell'energia e dell'ambiente, al fine di supportare alcuni specifici uffici interni deputati all'instaurazione e alla gestione della relazioni istituzionali

Giudizio del Garante:

in via generale può ritenersi non incompatibile con la finalità istituzionale di **informazione e di trasparenza** sottesa alla divulgazione via Internet dei dati da parte degli enti pubblici cui sono riconducibili i siti in questione

Mitecube s.r.l.. – Parere Garante privacy doc. web n. 1721169 del 26.3.10

Soggetti a cui si riferiscono i dati:

docenti precari iscritti nelle graduatorie

Tipologia di dati:

nome; cognome; data di nascita; provincia di nascita; codice identificativo docente; provincia di iscrizione in graduatoria e abilitazioni; fascia di appartenenza; specializzazioni; disponibilità per le supplenze; posizione in graduatoria; punteggi

Finalità:

costruzione di un applicativo web (dotato di un autonomo database) in grado di fornire informazioni rilevate dalle graduatorie pubblicate sui siti dalla pubblica amministrazione in ciascuna provincia, aggregate in modo da aiutare il docente precario ad effettuare la scelta migliore per il proprio futuro;

Giudizio del Garante:

[rileva] l'utilità sociale che riveste il progetto in esame ...; in secondo luogo, il fatto (assorbente) che è la stessa legge a consentire ai soggetti privati, nei termini e alle condizioni ivi previste, di riutilizzare le informazioni del settore pubblico per finalità anche commerciali (art. 2, comma 1, lett. e) del d.lg. n. 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE)



4.

Novità: modifiche al d.lgs. 36/06 e al CAD



4. Novità: modifiche al d.lgs. 36/06 e al CAD

Il 18 maggio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo della PSI.

Il citato decreto apporta modifiche significative al d.lgs. 36/06 e al CAD.

Cosa cambia limitatamente al riutilizzo dei dati personali a pubblicazione obbligatoria con finalità di trasparenza?



4. Novità: modifiche al d.lgs. 36/06 e al CAD

Art. 7, d.lgs. 33/13

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi:

1. del **decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36**,
2. del **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**,
3. e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
4. senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità



4. Novità: modifiche al d.lgs. 36/06 e al CAD

1) d.lgs. 36/06

a) Art. 3, c. 1, lett. h-quater)

[Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti] ... quelli che contengono dati personali il cui **riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia

→ **Sempre necessario da parte delle amministrazioni un giudizio prognostico di compatibilità del riutilizzo con la finalità di trasparenza? Tale valutazione caso per caso dovrebbe essere riservata alle ipotesi di pubblicità legale, in quanto la pubblicità a fini di trasparenza già comprende la riutilizzabilità**

(In ogni caso, tale valutazione di impatto potrebbe al massimo condurre a limitare ma non ad escludere *in toto* la riutilizzabilità delle categorie di dati personali a pubblicazione obbligatoria con finalità di trasparenza, stante l'art. 4, c.1, d.lgs. 33/13 «Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari... comportano la possibilità ... del loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali»)

b) art. 5, c.1

...**Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard**

→ **Necessaria predisposizione e pubblicazione di licenze disciplinanti le condizioni tecniche e giuridiche dei dati personali**

c) art. 5, c. 2

Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento

→ **No istanza di riutilizzo per dati pubblici già pubblicati**



4. Novità: modifiche al d.lgs. 36/06 e al CAD

2) d.lgs. 82/05 (CAD)

Art. 52, c. 2

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice, “, **ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali**. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

→ **Il riutilizzo di dati pubblici a carattere personale è subordinato al rilascio da parte dell'amministrazione di una licenza, non valendo per essi il regime residuale dei «dati di tipo aperto»**



4. Novità: modifiche al d.lgs. 36/06 e al CAD

In sintesi:

Il Garante ottiene la traduzione sul piano normativo di alcune osservazioni contenute nelle Linee guida 2014, come confermato nel parere reso il 23 aprile 2015 sullo schema di decreto legislativo.

Risultato

Si complica sul piano pratico, ma non si esclude sul piano normativo, la riutilizzabilità dei dati personali pubblicati obbligatoriamente per finalità di trasparenza. Infatti, non basterà più l'alert standard da inserire nella sez. «Amministrazione trasparente», ma sarà necessaria l'adozione di una «**licenza personalizzata anche standard**», la quale dovrà comunque rispettare le condizioni di riutilizzo stabilite dagli artt. 3 e 7 del d.lgs. 33/13 (gratuità e restrizioni non ulteriori rispetto all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità).



Conclusioni

30 ottobre 2014

Il Presidente dell'ANAC e il Presidente del Garante per la privacy scrivono al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Caro Ministro,

...sarebbe opportuna una rivisitazione generale dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità e del loro contenuto oggettivo; nonché delle modalità di assolvimento di tali oneri informativi, per i quali non sempre la pubblicazione in rete è garanzia di reale informazione, trasparenza e quindi "democraticità". La divulgazione on-line di una quantità spesso ingestibile di dati comporta infatti dei rischi di alterazione, manipolazione, riproduzione per fini diversi, che potrebbero frustrare quelle esigenze di informazione veritiera e, quindi, di controllo, che sono alla base del decreto...



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



Conclusioni

Solo **una trasparenza utile, utilizzabile e, soprattutto, utilizzata** è in grado al contempo di contribuire ad arginare i fenomeni di cattiva amministrazione (conflitti di interesse, inefficienze...) e di giustificare una compressione del diritto alla protezione dei dati personali.

E' legittima l'invocazione di una trasparenza migliore, non minore.

Una trasparenza:

- ▶ di qualità (con particolare riferimento alla completezza, attualità e veridicità delle informazioni);
- ▶ effettiva;
- ▶ sostenibile ed adattabile alla tipologia di ente;
- ▶ guidata da modelli e schemi standard (ora di competenza dell'ANAC) che aiutino la consultazione, la confrontabilità e il riutilizzo delle informazioni;
- ▶ fruibile, grazie allo sviluppo di applicativi (ad iniziativa pubblica o privata) di integrazione e visualizzazione dei dati;
- ▶ sorvegliata dall'accesso civico e stimolata dall'accesso generale;
- ▶ integrata nei processi amministrativi;
- ▶ comprensiva di informazioni a carattere personale, in funzione della prossimità dell'interessato a funzioni e benefici pubblici

che, grazie alle potenzialità del riutilizzo, evolva da voyeurismo sulla «bacheca web» del singolo ente a narrazione collaborativa e verificabile sulla *res publica*.



Dati ... pubblici ... a carattere personale:



Apertura incondizionata o esposizione controllata?



Apertura finalizzata

«L'amministrazione deve essere una casa di vetro: ma
– voglio sottolineare – i suoi abitanti devono
comunque rimanere vestiti!»

(L. Califano – componente del Garante privacy)

...L'importante è che agiscano a volto scoperto!

Contatti

gmancosu@unica.it

<http://people.unica.it/giorgiomancosu>



Per approfondimenti

- ▶ M. Alovisio, Criticità Privacy nel riutilizzo dei dati pubblici, in *Informatica e diritto*, 2011, 1-2
- ▶ G. Armao, Considerazioni su amministrazione aperta e protezione dei dati personali, in *Amministrativamente*, 2015, 3-4
- ▶ Autorità nazionale anticorruzione, delibera n. 144 del 7 ottobre 2014, Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni
- ▶ L. Califano, Le nuove Linee guida del Garante privacy sulla trasparenza nella PA, relazione a ForumPa – Roma, 28 maggio 2014
- ▶ L. Califano, C. Colapietro (a cura di), *Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014
- ▶ E. Carloni, Le Linee guida del Garante: protezione dei dati e protezione dell'opacità, in *Giornale Dir. Amm.*, 2014, 11
- ▶ G. della Cananea, Dal potere invisibile alla trasparenza: progressi, problemi, in *Ragion pratica*, 2014, 43
- ▶ Garante per la protezione dei dati personali, Parere su uno schema di decreto legislativo in materia di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - 23 aprile 2015, doc. web n. 3959470
- ▶ Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436
- ▶ Garante per la protezione dei dati personali, Parere su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa - 7 febbraio 2013, doc web. n. 2243168
- ▶ G. Mancosu, Amministrazione trasparente: riutilizzo ad ostacoli dei dati personali, in *LeggiOggi.it*, 26 giugno 2015
- ▶ G. Mancosu, La transparence publique par l'ouverture des données personnelles ? Focus sur les systèmes juridiques italien et français, in *Federalismi*, 2014, 3
- ▶ I. Nicotra, La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in *Federalismi*, 2015, 11
- ▶ Benedetto Ponti (a cura di), *La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 [...]*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013

